




COMUNE DI SANT'ONOFRIO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Lett. a)



REGOLAMENTO

BARATTO AMMINISTRATIVO

Approvato con Deliberazione del C. C. n. 08 del 09.02.2017

INDICE

| | | | | |
|------|----|--|------|---|
| ART. | 1 | RIFERIMENTI LEGISLATIVI | PAG. | 3 |
| ART. | 2 | FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE | PAG. | 3 |
| ART. | 3 | IL BARATTO AMMINISTRATIVO | PAG. | 4 |
| ART. | 4 | APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO | PAG. | 4 |
| ART. | 5 | REQUISITI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI | PAG. | 4 |
| ART. | 6 | INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO E LIMITI INDIVIDUALI | PAG. | 5 |
| ART. | 7 | IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI MODULI | PAG. | 5 |
| ART. | 8 | PATTO DI COLLABORAZIONE | PAG. | 5 |
| ART. | 9 | IL RUOLO DELLE SCUOLE | PAG. | 6 |
| ART. | 10 | OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE | PAG. | 6 |
| ART. | 11 | REGISTRAZIONE DEI MODULI | PAG. | 7 |
| ART. | 12 | ASSICURAZIONE | PAG. | 7 |
| ART. | 13 | MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | PAG. | 7 |
| ART. | 14 | PREVENZIONE DEI RISCHI | PAG. | 7 |
| ART. | 15 | CLAUSOLE INTERPRETATIVE | PAG. | 8 |

ARTICOLO 1

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'articolo 24 della Legge 11.11.2014, n.164 «Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio» disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.

L'art. 190 («Baratto Amministrativo») del D.Lgs. n. 50 del 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” così recita: «Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa».

ART. 2

FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono definiti “Cittadini Attivi” tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale che intendano offrire un contributo diretto e concreto in materia di tutela e valorizzazione del territorio.
2. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cosiddetti “Cittadini Attivi” e l'Amministrazione in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dei riferimenti legislativi di cui all'art. 1.
3. Le disposizioni si applicano nel caso in cui l'intervento dei “Cittadini Attivi” risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale o viceversa nel caso in cui l'Amministrazione Comunale valuti positivamente progetti degli stessi “Cittadini Attivi”.
4. La collaborazione tra “Cittadini Attivi” e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritaria.

5. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva, espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella Comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i cittadini stessi.
6. Il "Cittadino Attivo" è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

ARTICOLO 3

IL BARATTO AMMINISTRATIVO

Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'articolo 2 del presente Regolamento, in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, offrendo all'Ente comunale e, quindi, alla Comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

Tale agevolazione è da considerarsi sostegno come forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica.

Il "Baratto Amministrativo" rappresenta per i cittadini in condizioni di difficoltà economica una modalità di recupero crediti, altrimenti difficilmente esigibili.

ARTICOLO 4

APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Il "Baratto Amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai "Cittadini Attivi" che hanno tributi comunali non pagati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, e che si trovano in accertate condizioni di difficoltà economica tali da impedirne la regolarizzazione.

I destinatari del "Baratto Amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

ART. 5

REQUISITI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Nel caso di persone fisiche i "Cittadini Attivi" che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Età non inferiore ad anni 18;
 - b. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - c. Assenza di condanne penali passate in giudicato;
 - d. Prioritariamente cittadini del comune di Sant'Onofrio

- e. Prioritariamente cittadini con ISEE più basso e in condizioni di disagio
2. Per le formazioni sociali o imprenditoriali di "Cittadini attivi" di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
 - a. Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Sant'Onofrio;
 - b. Le persone fisiche impegnate allo scopo del "Baratto Amministrativo" dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Sant'Onofrio.

ARTICOLO 6

INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO E LIMITI INDIVIDUALI

In fase di approvazione del bilancio di previsione il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune è chiamato a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per gli anni precedenti, al fine di fissare con atto di Giunta comunale l'importo complessivo del "baratto amministrativo" che potrà essere riconosciuto identificando i relativi capitoli al fine di mantenere gli equilibri di bilancio.

La Giunta comunale fisserà altresì il limite massimo degli importi individuali che potranno essere riconosciuti con il baratto amministrativo, nonché il valore della singola ora di prestazione.

ARTICOLO 7

IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI MODULI

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune predispone uno o più progetti di intervento di cui all'art. 1 del presente regolamento, identificando, per ciascuno, il numero di ore di prestazione operativa complessivamente previste che possono essere proposte con il baratto amministrativo suddividendole e accorpendole in moduli funzionali.

ART. 8

PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b. i moduli orari di prestazione assegnati;
 - c. il periodo di svolgimento della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - d. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

ART. 9

IL RUOLO DELLE SCUOLE

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente.

È tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.

In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

ARTICOLO 11

REGISTRAZIONE DEI MODULI

In apposito registro sono riportati i giorni in cui i moduli operativi di intervento sono espliciti, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo".

Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale, su indicazione del Responsabile del Servizio.

ART. 12

ASSICURAZIONE

I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva dovranno essere assicurati, come previsto dal comma 4 del precedente art. 8, per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

ART. 13

MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo, salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione di cui al precedente art. 8.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

ART. 14

PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

ART. 15

CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e "Cittadini Attivi", le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i "Cittadini Attivi" di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i "Cittadini Attivi" è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

